

pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferiti dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, è composto:

a) dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;

d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;

e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;

g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 20.

*(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per il cantieramento fino alla fine del periodo.*

**20. 1.** (ex 12. 1) Iannuzzi, Lion, Pappaterra, Realacci, Reduzzi.

*Al comma 2, dopo le parole: di concerto con i Ministri dell'interno e della economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.*

**20. 2.** (ex 12. 2) Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lion.

*Al comma 5, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei beni e attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio.*

**20. 3.** (ex 12. 5.) Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

**(A.C. 2032 – Sezione 14)**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 21.

*(Disposizioni in materia di impianti a fune).*

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio

1999, n. 140, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali ».

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 21.

*(Disposizioni in materia di impianti a fune).*

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21. 1.  
DELLE COMMISSIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformità al decreto ministeriale 24 novembre 1999.

2. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro.

3. Per l'anno 2002, quanto ad euro 2.582.285, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge n. 140 del 1999, come rideterminato dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari ad euro 177.418.000 per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4. Sono fatti salvi gli interventi già previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 140 del 1999, purché già realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare è pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.

5. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge n. 488 del 1999 e quelle previste dalla presente legge vengono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la conferenza Stato-regioni. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.

**0. 21. 1. 1.** Manzini, Innocenti, Bressa, Arnoldi, Migliori, Sabbatini, Lolli, Vigni, Sandi, Osvaldo Napoli, Scherini.

*(Approvato)*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni ».

**21. 1.** Le Commissioni.

*(Approvato)*

**(A.C. 2032 – Sezione 15)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 22**

*(Disposizioni in materia  
di trasporto rapido di massa).*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente:

« *a)* essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo, nonché gli investimenti privati e pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale; ».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: « Entro 240 giorni » fino a: « distinta per lotti funzionali, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, ».

3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà essere presentato un programma temporale delle scadenze relative agli adempi-

menti successivi del soggetto beneficiario, fino alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi di programma costituirà elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori contributi per nuovi progetti».

4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi necessari alla realizzazione delle opere ».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario può avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 22.

*(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa).*

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

« 4-bis. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, nonché per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro

per il 2002 e di 20 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**22. 1.** (ex 14. 1.) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Sopprimere il comma 5.*

**22. 2.** (ex 14. 4.) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Al comma 5, dopo le parole: al presente articolo, aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.*

**22. 3.** (ex 14. 5.) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

##### ART. 22-bis.

*(Interventi in materia di trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore trasporti di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale è autorizzato il rifinanziamento della suddetta legge n. 194

del 1998 mediante lo stanziamento di limiti di impegno quindicennali pari a euro 30 milioni per l'anno 2003 e ulteriori euro 40 milioni per l'anno 2004, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Una quota non inferiore al dieci per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al precedente comma 1 dovrà essere destinata dalle Regioni alla esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologia e di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e basso impatto.

**22. 01.** Le Commissioni.

*(Emendamento riferito nel corso della seduta all'articolo 10).*

**(A.C. 2032 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 23.**

*(Disposizioni in materia di capitanerie di porto – guardia costiera).*

1. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio perma-

nente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente dei 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 23.**

*(Disposizioni in materia di Capitanerie di porto – Guardia costiera).*

*Al comma 1, dopo le parole: sono equiparate, aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa e delle competenze in tema di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali,.*

**23. 1.** (ex 15. 1) Iannuzzi, Realacci, Lion.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero dei*

beni e delle attività culturali ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, adottato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

\* **23. 2 (ex \* 15. 2)** Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano ferme le auto-

rizzazioni di competenza del Ministero dei beni e attività culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, adottato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

\* **23. 3 (ex \* 15. 3)** Vigni, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazza rello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.